

ASSITECA

Bravo Internazionale dal 1962

Spett.le
Programma Ambiente Apuane Spa
Via Aurelia Sud, Km. 374
54038 Montignoso (MS)

Prato, 18 luglio 2012

**Oggetto: Garanzia fidejussoria in favore di Provincia di Massa Carrara - Importo 927.515.00€
Garanzia degli obblighi derivante dalla gestione post-operativa dell'impianto "ex cava viti" nel comune di
Montignoso (MS)**

Ci riferiamo alla Vostro incarico di ricercare una garanzia assicurativa per la fidejussione di cui all'oggetto.

Vi informiamo che tutte le compagnie assicurative da noi interpellate hanno purtroppo risposto negativamente a causa del testo imposto dalla provincia considerato troppo stringente.

Abbiamo pertanto, allo scopo di soddisfare comunque la Vostra necessità, interpellato alcuni assicuratori autorizzati ad operare in Italia in regime di Libertà di Prestazione di Servizi (LPS) ed abbiamo ottenuto la disponibilità da parte della compagnia *DE VERTE INSURANCE COMPANY LTD*

Abbiamo però il dovere di informarVi per quanto segue:

- a) Tale compagnia risponde all'Organismo di Vigilanza locale di Gibilterra e non all'ISVAP;
- b) Non siamo in grado di esprimerci in merito alla solvibilità della compagnia, alla sua capacità finanziaria, ai principi bilancistici adottati in quanto non rispondenti alla normativa italiana.
- c) In caso di default della compagnia, il beneficiario potrebbe richiederVi o Voi stessi essere obbligati alla sostituzione della garanzia con altro fidejussore (con le ulteriori difficoltà del caso in ambito assicurativo e, comunque, conseguente necessità di pagare nuovamente il premio)

Vi suggeriamo quindi di valutare quanto sopra e, comunque, sottoporre preventivamente all'approvazione del beneficiario sia la bozza del testo della polizza fidejussoria sia il nome della compagnia al fine di ottenerne l'accettazione.

Attendiamo pertanto una Vostra espressa accettazione al fine di richiedere l'emissione degli originali alla compagnia assicuratrice per il perfezionamento.

Cordiali saluti.



Per accettazione

ASSITEX srl

Sede legale: via Valenini, 19 - 59100 Prato (PO)
Tel. 0574 577365 - Fax 0574 21258 - www.assiteca.it
Capitale sociale € 10.200.00 - R.E.A. PO 501648
Reg. Imprese Prato /C.F./P. IVA n. 03085500480
Iscritta al R.U.I. sezione B n. B000116595
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di ASSITECA FORTUNE srl

GRUPPO ASSITECA

In Italia: Milano - Lecco - Torino - Genova - Mantova (UD) - Verona
Piacenza - Modena - Cesena - Firenze - Prato - Livorno - Arezzo
Ancona - Pescara - Roma - Napoli - Salerno - Taranto

In Spagna: Madrid - Barcellona - Siviglia

Nel mondo, a Partner in EOS RISO



La Società CITY INSURANCE S.A. (in seguito denominata Società), con sede in 011787 Bucaresti (RO) alla Str. Andrei Muresanu nr.14, sector 1, autorizzata con decreto n. 404 del 14.05.2008 dal Consiglio della Conferenza delle Assicurazioni della Repubblica di Romania ad esercitare le assicurazioni nel ramo Cauzioni ed in Conformità all'art. 34 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad esercitare tale esercizio in libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana (facoltà in data 12.08.2008), ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia - giusta autorizzazione n. 27/Alto imprese in data 16.01.2009 al n. 1.00871 - Codice Svap 40153 - con rappresentanza legale nella persona del Dott. Francesco Marano, con sede in Via Cesare Vignati nr. 7 - 20161 Milano (MI), n. fax diretto 02/64760376, e-mail: referent@cityinsurance.ro - web: www.cityinsurance.ro, in regola con il disposto della legge n.348 del 10.06.1982, -Socio ANIA cod. 914, Socio UCI cod. 529 - aderente al Fondo Unico dello Stato.

**POLIZZA FIDEJUSSORIA
PER CAUZIONE A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI
(ai sensi della legge 10/6/1982, n.348 - G.U. del 14/6/1982, n.161)**

POLIZZA SERIE I N. 000000024985

Codice Rischio 15

Contraente

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA

Partita IVA / Codice Fiscale
00710250457

VIA AURELIA SUD, KM 374

54038 MONTIGNOSO MS

Beneficiario/i della garanzia

PROVINCIA DI LUCCA

Partita IVA / Codice Fiscale

PALAZZO DUCALE P.ZZA NAPOLEONE, 55100 LUCCA LU

Causale

OGGETTO DELLA GARANZIA E CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COME DA TESTO DATTILOSCRITTO ALLEGATO. IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, LA PRESENTE GARANZIA CESSERA' DI OGNI E QUALSIASI EFFICACIA ALLA DATA DEL 13/06/2019.

Importo della garanzia

Fino alla concorrenza di € 476.492,00 (Euro quattrocentosettantaseimilaquattrocentonovantadue/08)

Durata della garanzia

Anni	07	Mesi	00	Giorni	01	Decorrenza	13.06.2012	Scadenza	13.06.2019
Premio Iniziale	Imponibile		Imposte		Diritti		Premio Totale		
	€ 17.770,67		€ 2.221,33		€ 20,00		€ 20.012,00		
Eventuale proroga	Imponibile		Imposte		=====		Premio Totale		
	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00		

IL Contraente
PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.
Il Presidente del C.d.A.
Ing. PIERFRANCESCO LAVAGGI

CITY INSURANCE S.A.
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni
Il Direttore Generale
(Nicola Musat)

Il pagamento di euro € 20.012,00

e' stato effettuato il _____ L'esattore _____



Emessa (in tre esemplari) ad unico effetto in Bucaresti il 14.06.2012



Unico Esemplare valido per il Contraente

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO

PREMESSO

che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal CONTRAENTE nei confronti del BENEFICIARIO e specificati nella causale sopra indicata, è richiesta la costituzione di una fidejussione assicurativa, la sottoscritta

CITY INSURANCE S.A.

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI

(ASSICURATORE)

Con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con il CONTRAENTE, fino alla concorrenza del massimale precisato a tergo, per le somme che potranno essere dovute dal CONTRAENTE stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte del BENEFICIARIO.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al BENEFICIARIO stesso.

L'ASSICURATORE verserà, a semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza della inadempienza del CONTRAENTE, nei limiti del massimale di garanzia.

L'ASSICURATORE non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico del BENEFICIARIO.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede il BENEFICIARIO per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 1 – La presente polizza garantisce l'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal CONTRAENTE nei confronti del BENEFICIARIO ed indicati nella causale, alle condizioni previste nell'esemplare di polizza per il BENEFICIARIO, sopra riportato.

Art. 2 – La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito all'ASSICURATORE.

In caso di maggior durata il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento di supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura indicata in polizza.

Art. 3 – Il CONTRAENTE, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare all'ASSICURATORE:

- a) l'originale della polizza restituitogli dal BENEFICIARIO, con annotazione di svincolo; oppure
- b) una dichiarazione rilasciata dal BENEFICIARIO, che liberi l'ASSICURATORE da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 2, detta dichiarazione non avrà in nessun caso effetto retroattivo.

Art. 4 – L'ASSICURATORE verserà, nei limiti del massimale di polizza, a semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO, ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempimento del CONTRAENTE, senza alcun obbligo di preavviso al medesimo, né di sua costituzione in mora.

Art. 5 – Il CONTRAENTE s'impegna a rimborsare all'ASSICURATORE, a semplice richiesta, tutte le somme da questo versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. L'ASSICURATORE è surrogato, nei limiti delle somme pagate, al BENEFICIARIO in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Spese, imposte e tutti gli altri oneri di polizza sono a carico del CONTRAENTE. In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

Art. 6 – Per quanto attiene ai rapporti tra l'ASSICURATORE ed il CONTRAENTE, il Foro competente, a scelta dalla parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione dell'ASSICURATORE, ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza, ovvero quello dove ha sede il CONTRAENTE.

IL CONTRAENTE

PROGRAMMA AMBIENTE APULIE S.p.A.
Il Presidente del C.d.A.
Ing. PIERFRANCESCO LAVAGGI

L'ASSICURATORE



POLIZZA FIDEJUSSORIA PRESTATATA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ATTIVAZIONE ED ALLA GESTIONE OPERATIVA IVI COMPRESSE LE PROCEDURE DI CHIUSURA DELLA DISCARICA ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE DELL'AREA

Premesso che :

1. La Provincia di Lucca (di seguito denominata Ente Garantito) con Determinazione Dirigenziale n° 1441 del 26/03/2012 ha autorizzato la ditta **Programma Ambiente Apuane Spa** con sede legale in **Comune di Montignoso (MS) - Via Aurelia Sud Km.374 - CF/P.IVA: 00072670458 / 00710250457** e stabilimento / sede operativa in **Comune di Pietrasanta (LU)** (in seguito denominata "Contraente") all'esercizio di operazioni di smaltimento di rifiuti mediante discarica ai sensi dell'art.10 del D.Lgs n° 36/2003 ;
2. L'Ente garantito ha subordinato l'efficacia dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1 alla contestuale presentazione da parte del Contraente della seguente garanzia finanziaria nonché della propria comunicazione al Contraente dell'avvenuta accettazione dell'istessa secondo le modalità stabilite dal successivo art.8:
-la garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica ai fine di assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di attivazione e di gestione operativa della discarica ,nel piano di gestione operativa ivi comprese le procedure di chiusura , nel piano di sorveglianza e controllo e nel piano di ripristino ambientale dell'area ;
3. La presente garanzia è prestata per l'adempimento degli obblighi derivanti al Contraente verso l'Ente Garantito dalle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo di cui al precedente punto 1, nel Piano di Gestione Operativo ivi comprese le procedure di chiusura, nel piano di sorveglianza e controllo e nel piano di ripristino ambientale dell'area;
4. Il Contraente è tenuto a presentare all'Ente Garantito una garanzia finanziaria fino alla concorrenza di € 476.492,08=(Euro quattrocentosettantaseimilaquattrocentonovantadue/08)= commisurata alla volumetria/capacità occupata il cui ammontare sarà proporzionalmente incrementato fino al raggiungimento della volumetria/capacità autorizzata della discarica ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. C) del D.Lgs. n. 36/2003 ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 36/2003, oltre gli eventuali interessi dovuti ai sensi del successivo art.5;
5. La presente garanzia finanziaria può essere prestata mediante garanzia assicurativa o bancaria;
6. La presente garanzia ha durata fino al 13/06/2017 ed è trattenuta per mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di comunicazione dell'atto di approvazione della chiusura della discarica di cui all'art.12 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003;
7. E' denominato Ente Garantito la Provincia di Lucca con sede a Palazzo Ducale - Piazza Napoleone - 55100 Lucca - C.F. 80001210469;
8. L'importo della garanzia deve essere escusso dall'Ente Garantito presso il garante mediante la notifica della determinazione dirigenziale dell'Ente Garantito che dispone , motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

Tutto ciò premesso:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART.1 – COSTITUZIONE DELLA GARANZIA

La sottoscritta CITY INSURANCE S.A. (in seguito denominata Società) con sede in 011787 Bucarest (Ro) Settore 1 , Str. Andrei Muresanu 14 , autorizzata con Decreto n.404 del 16/05/2008 dal Consiglio della Commissione delle Assicurazioni della Repubblica di Romania ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed , in conformità all'art.36 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea , autorizzata ad estendere tale esercizio in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione in data 12/08/2008) già autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia - giusta iscrizione nell'Albo imprese in data 16/01/2008 al n. II.0871 – Codice Isvap 40153 – con rappresentante fiscale nella persona del Dott. Francesco Marano – Via Cesare Vignati n.7 – 20161 Milano – email : referentefiscale@cityinsurance.ro ed in regola con il disposto della Legge n.348 del 10/06/1982 e successive modifiche ed integrazioni , a mezzo del sottoscritto Nicolae Musat , nato a Bucarest , il 16/01/1970 in qualità di Presidente della CITY INSURANCE S.A., con la presente garanzia, alle condizioni che seguono, si costituisce garante del Contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Ente garantito fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 476.492,08=(Euro quattrocentosettantaseimilaquattrocentonovantadue/08) commisurata alla volumetria/capacità occupata il cui ammontare sarà proporzionalmente incrementato fino al raggiungimento della volumetria/capacità autorizzata della discarica ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. C) del D.Lgs. n. 36/2003 ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 36/2003, a garanzia delle spese necessarie per assicurare l'adempimento delle prescrizioni e degli obblighi di cui al successivo art. 2 (Delimitazione della garanzia).

ART.2 – DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA.

La presente garanzia ha per oggetto le somme dovute dal Contraente all'Ente Garantito, anche disgiuntamente e a più riprese, a copertura delle spese necessarie ad assicurare l'adempimento delle prescrizioni e degli obblighi previsti a carico dello stesso dall'art. 13 comma 2 punto 4 Allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003 così come indicati nel Piano di Gestione post operativa di cui all'art. 8 comma 1 lett. H) del D.Lgs. n. 36/2003 nonché le somme che il contraente fosse tenuto a corrispondere all'Ente Garantito per il risarcimento dei danni all'ambiente derivanti dell'esercizio dell'attività di smaltimento, in conseguenza di inadempienze agli obblighi scaturenti dalle prescrizioni contenute nei suddetti atti e/o norme.

La presente garanzia garantisce oltre all'obbligazione principale sopra indicata anche le obbligazioni di restituzione e risarcitorie eventualmente conseguenti all'invalidità del contratto costitutivo dell'obbligazione principale.

ART.3 - RIVALUTAZIONE DELLA GARANZIA

L'importo massimo della presente garanzia è da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita.

La decorrenza del termine per la rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT è computata a partire dalla data dell'atto di autorizzazione di cui al punto 1 della premessa. Pertanto ogni anno a partire dalla data di adozione dell'autorizzazione ricorre l'obbligo di adeguamento dell'importo della garanzia.

Qualora per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rilevasse insufficiente, l'Ente Garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

ART.4 - DURATA ED EFFICACIA DELLA GARANZIA

La durata della presente garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione di cui al punto 1 della premessa.

La presente garanzia rimane efficace anche dopo la scadenza della durata dell'autorizzazione di cui al punto 1 della premessa per almeno un ulteriore periodo di 24 mesi dalla data della comunicazione dell'atto di approvazione della chiusura della discarica di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003 nel corso del quale l'Ente Garantito può avvalersi della garanzia stessa limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di durata della garanzia medesima, in relazione alle fattispecie previste dal precedente articolo 2.

ART. 5 SVINCOLO DELLA GARANZIA FINANZIARIA

La presente garanzia finanziaria può essere svincolata dall'Ente Garantito in data antecedente alla scadenza dell'autorizzazione di cui al punto 1 della premessa, solo dopo la decorrenza di un termine di almeno 24 mesi (due anni) dalla data della comunicazione dell'atto di approvazione della chiusura della discarica di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003 e solo se è già stata presentata da parte del Contraente ed accettata dall'Ente Garantito anche la garanzia finanziaria di post-gestione.

Qualora il Contraente decida di cambiare il soggetto fideiussore e dunque presenti una nuova polizza, richiedendo contestualmente lo svincolo della precedente, oppure qualora chieda una modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto cui corrisponde una riduzione dell'importo della garanzia finanziaria, in entrambi i casi l'Ente Garantito, in dipendenza della conoscenza della tipologia e dello stato dell'impianto può decidere di:

- trattenere la precedente garanzia per 24 mesi dalla data dell'atto di modifica;
- svincolare la precedente garanzia finanziaria qualora vi sia la certezza di non dover ricorrere alla garanzia stessa per effettuare interventi di bonifica riconducibili al periodo temporale da essa coperto ossia solo dopo la decorrenza di un termine di 24 mesi (due anni) dalla data della comunicazione dell'atto di approvazione della chiusura della discarica di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003 e solo se è già stata presentata da parte del Contraente ed accettata dall'Ente Garantito anche la garanzia finanziaria di post-gestione.

ART. 6 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA

Nel caso in cui l'Ente Garantito abbia rilevato a carico del Contraente inadempienze legate allo svolgimento delle attività di cui al precedente art.2, la Società è obbligata a versare all'Ente Garantito a prima richiesta, senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti dell'importo garantito dalla presente polizza e senza alcun onere di informazione in relazione alla sussistenza dell'inadempimento o all'eventuale pregressa estinzione dell'obbligazione garantita e senza, quindi, che esso garante possa opporre al creditore alcuna eccezione per evitare il pagamento immediato.

La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'art. 1944 del Codice Civile nonché rinuncia ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile fino all'ultimazione di tutte le attività di cui all'art. 2 della presente polizza e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Ente Garantito.

Il pagamento sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notificazione a quest'ultima, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'Ente Garantito del provvedimento con il quale lo stesso dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

Il pagamento sarà eseguito dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte del Contraente (debitore garantito) il quale nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento.

La Società darà corso al versamento richiesto dall'Ente Garantito anche nel caso in cui il Contraente, nel frattempo, sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

ART. 7 - SURROGAZIONE

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni o azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo ed obbligati solidali.

ART. 8 - ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA.

La presente garanzia è legata al numero e data dell'atto di autorizzazione nel quale essa è prevista e nel quale sono altresì definite quali siano le attività autorizzate e quindi garantite dal Contraente.

L'Ente Garantito, quindi, accetterà con nota espressa comunicata ai sensi del successivo art. 9 la presente garanzia finanziaria solo se essa riporti espressamente gli estremi (numero e data) dell'autorizzazione di riferimento e la quietanza di avvenuto pagamento del premio iniziale.

ART. 9 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della presente polizza.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie tra la Società e l'Ente Garantito il foro competente è quello di Lucca luogo dove ha sede l'Ente Garantito. In caso di controversie tra la Società ed il Contraente il foro competente è quello dove ha sede la Direzione della Società.

IL CONTRAENTE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.
Il Presidente del C.d.A.
Ing. PIERFRANCESCO LAVAGGI

LA SOCIETA'



**NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTO D'ASSICURAZIONE DELLA
CITY INSURANCE S.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
(Art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209)**

Egredo cliente, le informazioni seguenti. Che Le vengono comunicate prima della sottoscrizione del contratto al fine specifico di richiamare la Sua attenzione sui punti più importanti relativi ad un contratto d'assicurazione sono predisposte in ottemperanza all'art 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 recante, disposte dal Codice delle Assicurazioni Private, in vigore dal 01 gennaio 2006.

Dati Anagrafici RELATIVI ALL'IMPRESA:

CITY INSURANCE S.A. SOCIETATEA DE ASIGURARI E RIASIGURARI
con sede legale in 011787 Bucarest (RO)
Via Andrei Muresanu,14 - Sector 1

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA:

Legge applicabile al contratto

Il contratto assicurativo proposto dalla CITY INSURANCE S.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI e' regolato dalla legislazione italiana, in base all'art 180 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e s.m.i. E' concessa tuttavia, facolta' alle parti di applicare di comune accordo, al contratto una legislazione diversa da quella italiana, salvo nei limiti derivanti dall'applicazione delle norme imperative.

Organi di controllo: Interno /esterno

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto alla:

CITY INSURANCE S.A. SOCIETATEA DE ASIGURARI E RIASIGURARI
con sede legale in 011787 Bucarest (RO) - alla Via Andrei Muresanu,14 - Sector 1

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E D'INTERESSE COLLETTIVO
SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI
VIA DEL QUIRINALE, 21 - 00187 ROMA (RM)

Corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva della Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui venga prescelta, una legislazione regolatrice del contratto diversa da quella italiana, l'Organo preposto all'esame dei reclami sarà quello previsto dalla legislazione applicata. In questo caso l'ISVAP potrà facilitare le comunicazioni tra l'organo competente e l'esponente.

Prescrizione dei diritti:

La CITY INSURANCE S.A. COMPAGNIA D'ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI richiama l'attenzione del cliente sul decorso dei termini di prescrizione dei diritti derivante dall'art. 2952 C.C. e sull'osservanza degli obblighi contrattuali da cui può derivare la decadenza.

Indennizzo sinistri:

La CITY INSURANCE S.A. COMPAGNIA D'ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI invita il cliente a prendere visione dei termini previsti dal contratto per i relativi indennizzi. La invitiamo, infine, prima di sottoscrivere il contratto d'assicurazione, a leggere attentamente tutte le clausole, condizioni generali e particolari in esso contenute.



Emessa in tre esemplari ad unico effetto in Bucarest il 14.06.2012



ATTO DI COOBLIGAZIONE

Polizza Serie I n. 000000024985

Contraente **PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA**

Beneficiario / i **PROVINCIA DI LUCCA
PALAZZO DUCALE P.ZZ**

Importo garanzia **€ 476.492,08 = (euroquattrocentosettantaseimilaquattrocentonovantadue/08)**

Il/La sottoscritto/a :

PROGRAMMA AMBIENTE SPA Partita Iva : 01656170972

Ai sensi degli artt.1936 ss c.c. la Società 'PROGRAMMA AMBIENTE SPA - Partita Iva 01656170972 in persona del suo Legale Rappresentante, LAVAGGI PIERFRANCESCO Cod.Fiscale : LVGPFR60D13B832N dichiara di offrire ed assumere con la sottoscrizione del presente atto, garanzia nel Vs. confronti per tutte le obbligazioni che il Contraente in epigrafe ha verso la City Insurance S.A. in virtù della polizza fideiussoria sopra indicata.

Dichiara, inoltre, di conoscere il contenuto dell'indicata polizza fideiussoria, e di ritenersi obbligato nei confronti della Vs. Compagnia fino all'integrale estinzione dell'obbligazione principale oggetto della polizza fideiussoria di cui all'indicato oggetto della prestata garanzia fideiussoria, impegnandosi, sino alla cessazione degli effetti della presente coobbligazione, a non alienare a terzi, totalmente o parzialmente, il proprio patrimonio immobiliare sì come rappresentato nella documentazione che consegna al Vs. Intermediario. In caso di necessità si impegna a chiedere il preventivo assenso alla vendita alla Società', la quale, in mancanza resta facultata ad agire in loro danno con azioni cautelari e risarcitorie.

In deroga agli articoli 1945 e 1944 comma 2 c.c. La presente coobbligazione viene offerta con espressa rinuncia alla formulazione di qualsivoglia eccezione ed al beneficio della preventiva escussione del contraente/debitore principale, esonerando la Vs. Compagnia dall'osservanza dei termini di cui agli artt. 1956 e 1957 c.c., che si intendono derogati.

Il coobbligato inoltre, con la sottoscrizione della presente, si impegna ed obbliga altresì a rinnovare tale sua garanzia nell' ipotesi di prolungamento della validità della fideiussione in epigrafe indicata o di prestare nuova coobbligazione nel caso in cui sia necessario emettere nuova polizza in favore del medesimo contraente per le stesse obbligazioni assunte nei confronti dello stesso Ente garantito.

Letto, confermato e sottoscritto


Il coobbligato prende e dà' atto di conoscere il testo degli articoli sopra richiamati.

Documento di identità' :

Carta Identità' n. AR8328653 Rilasciata dal Comune di : CARRARA il 01/03/2011

Il Coobbligato  **PROGRAMMA AMBIENTE S.p.A.**
Amministratore Delegato
Ing. Pierfrancesco Lavaggi

Il sottoscritto dichiara che la firma del/i coobbligato/i è stata apposta alla sua presenza ed allegata al presente atto copia del documento di riconoscimento e codice fiscale dello stesso/i.




Emessa in due esemplari ad unico effetto in Bucarest il

Page 1 of 1

